

(N. 1836-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE CENINI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 gennaio 1957 (V. Stampato n. 2389)*

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Commercio con l'Estero

col Ministro dell'Industria e del Commercio

col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio

col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro della Marina Mercantile

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 26 GENNAIO 1957

Comunicata alla Presidenza il 20 febbraio 1957

Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali prevista dalla legge 24 dicembre 1949, n. 993, prorogata e modificata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846, e 3 novembre 1954, n. 1077.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è volto ad ottenere una ulteriore proroga alle disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1949, n. 993, già prorogate e modificate con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846, e 3 dicembre 1954, n. 1077.

Oltre alla proroga pura e semplice vengono introdotte lievi modifiche che appaiono atte ad una maggiore compiutezza delle disposizioni stesse, nonché taluni aggiustamenti di forma.

Con la precitata legge 24 dicembre 1949, n. 993, si dava autorizzazione al Governo ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, una nuova tariffa generale dei dazi doganali.

Si autorizzava pure il Governo, nei primi due anni dall'entrata in vigore della nuova tariffa, « a sospendere temporaneamente — in tutto od in parte — l'applicazione dei dazi contemplati nella tariffa o ad applicarli in misura ridotta in relazione alla situazione dei mercati ed alle esigenze degli approvvigionamenti, dei consumi e della riattrezzatura dell'economia nazionale ».

Come già detto, tale delega ha già avuto due proroghe ed è scaduta con il 14 luglio 1956.

È da osservarsi che, mediante l'articolo 1 della legge 3 novembre 1954, n. 1077, l'autorizzazione data al Governo è stata ampliata, comprendendovi la possibilità di aggiunte e modificazioni per:

a) agevolare l'inquadramento nella nomenclatura prevista dalla convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976;

b) rendere definitive norme temporanee emanate per la prima applicazione della tariffa;

c) procedere ad una migliore formulazione tecnica, al coordinamento con disposizioni riguardanti tributi da corrispondersi sulle merci importate in aggiunta ai dazi di confine e con gli accordi internazionali.

La competenza dell'apposita Commissione consultiva parlamentare è stata naturalmente estesa (vedi articolo 2) anche a tale materia.

Il Governo, prima della scadenza, ha presentato alla Camera il presente disegno di legge mirante ad ottenere una nuova proroga, fino al 31 dicembre 1958. Dopo l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, esso viene davanti al Senato.

La richiesta si giustifica per due ordini di ragioni:

a) che il lavoro di inquadramento nella nomenclatura di Bruxelles, essendo molto ponderoso e delicato, non potè essere completato entro il 14 luglio 1956;

b) che l'esperienza di questi anni ha dimostrato quanto sia utile — nelle continue manovre poste in essere da alcuni Paesi — poter disporre agevolmente e con tempestività di uno strumento, come quello della delega.

Il Governo ha tenuto a sottolineare che sono stati presi, dall'inizio, un centinaio di provvedimenti modificativi, circa i quali si è sempre attenuto al parere espresso dall'apposita Commissione parlamentare.

Per quanto attiene a modificazioni di sostanza, in confronto alle disposizioni in atto, esse sembrano di palese opportunità e comunque pienamente giustificate.

Infatti:

al secondo comma dell'articolo 1 si è aggiunto, dopo le parole « le aggiunte, le modificazioni » anche « le soppressioni »; la necessità di qualche soppressione si è appalesata soprattutto in sede di trasposizione nella nomenclatura di Bruxelles;

al punto c) dello stesso comma si è inclusa l'autorizzazione ad adeguare disposizioni anche in ordine alle esigenze dei traffici commerciali, avuto soprattutto riguardo ad una maggiore agevolazione nell'occupazione della mano d'opera ed al principio della reciprocità;

all'articolo 2 si è aggiunto un terzo comma, secondo il quale, per il funzionamento della segreteria tecnica, la Commissione parlamentare può avvalersi dell'opera di impiegati dipendenti da qualsiasi Amministrazione dello Stato; aggiunta che risulta di evidente necessità quando si pensi che gli argomenti predisposti dalla segreteria tecnica investono la competenza di altri rami dell'Amministrazione.

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione, come il Ministero del commercio con l'estero, dell'industria, dell'agricoltura.

La spesa è stata portata da 4 a 5 milioni, in relazione ad aumenti per le nuove tabelle a partire dal 1° luglio 1956.

La 5<sup>a</sup> Commissione è stata unanime nel dare il proprio consenso al provvedimento, in

considerazione soprattutto della opportunità che il Governo possa avere a disposizione anche per l'immediato avvenire questo strumento che si è appalesato utile nel passato periodo.

Se ne chiede l'approvazione al Senato.

CENINI, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

La disposizione dell'articolo 2, primo comma, della legge 24 dicembre 1949, n. 993, che autorizza il Governo a sospendere i dazi della vigente tariffa doganale o ad applicarli in misura ridotta, è prorogata a tutto il 31 dicembre 1958 per i fini previsti nell'articolo medesimo.

Il Governo è inoltre autorizzato, fino alla stessa data, ad apportare alle disposizioni preliminari, alle voci ed alle note della vigente tariffa le aggiunte, le modificazioni e le soppressioni che si rendessero necessarie:

a) per agevolarne l'inquadramento nella nomenclatura prevista dalla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976;

b) per rendere definitive norme temporanee emanate per la prima applicazione della nuova tariffa;

c) per una migliore formulazione tecnica del loro testo, per la loro armonizzazione con le disposizioni concernenti tributi applicabili sulle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine, nonchè per il loro adeguamento con gli accordi internazionali e con le esigenze dei traffici commerciali.

Le modificazioni, le aggiunte e le soppressioni di cui al precedente comma non potranno determinare l'applicazione di dazi più elevati di quelli previsti dalla tariffa generale per le merci comprese nelle voci o considerate nelle disposizioni o nelle note che ne saranno oggetto.

## Art. 2.

Le funzioni e la composizione della Commissione parlamentare, costituita con l'articolo 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, restano quelle stabilite con la legge stessa. Oltre che sui criteri di sospensione o di riduzione dei dazi, la Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere anche sulle modificazioni, aggiunte e soppressioni da apportarsi alla tariffa doganale ai fini e nei limiti dell'articolo precedente.

Restano ferme le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge medesima ed al secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1952, n. 1846.

Per il funzionamento della Segreteria tecnica, la Commissione può avvalersi, saltuariamente o permanentemente, dell'opera d'impiegati dipendenti da qualsiasi Amministrazione dello Stato.

## Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di cinque milioni in ragione d'anno, a partire dall'esercizio finanziario 1956-1957 e fino al 31 dicembre 1958.

## Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1956-57 sarà fronteggiato a carico del capitolo n. 265 « Acquisto, costruzione e manutenzione strumenti e macchinari, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.